



CONFINDUSTRIA

Bozza DL Aiuti

Misure in tema di Credito e Finanza

Nota di Aggiornamento

Maggio 2022

Lo scorso 2 maggio il Governo ha approvato un Decreto legge contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di contenimento degli effetti della crisi ucraina (di seguito “Decreto”).

In coerenza con quanto disposto nel nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di stato per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il Decreto contiene alcune **misure di sostegno alla liquidità delle imprese**.

Si riporta di seguito una sintesi delle specifiche misure in tema di credito e finanza.

1. Garanzia SACE (art. 15 e art. 17)

All'articolo 15, il Decreto prevede che sino al 31 dicembre 2022, previa autorizzazione della Commissione europea, SACE possa concedere garanzie, con le stesse percentuali di copertura previste dal DL Liquidità (tra il 90% e il 70% in relazione alla dimensione d'impresa), in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese (PMI e di grandi dimensioni) che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative della crisi bellica.

Ai fini dell'accesso, l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività, in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia, ovvero ancora che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano a essi riconducibili.

Compatibilmente con quanto previsto dalla sezione 2.2 del nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di stato per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'importo massimo del finanziamento assistito dalla garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: i) 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi; ii) 50% dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi, nei limiti degli importi massimi indicati dalla norma. La durata dei finanziamenti garantiti può essere estesa fino a 8 anni, con una rimodulazione di premio e percentuale di garanzia in conformità con quanto sarà disposto nella decisione della Commissione europea.

Sullo stesso finanziamento non è prevista la cumulabilità della garanzia con eventuali coperture concesse ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato concessi a fronte del Covid-19.

All'articolo 17, il Decreto contiene, inoltre, una modifica della norma già in vigore, introdotta dal DL Liquidità ma non ancora attuata, relativa alla prestazione da parte di SACE di garanzie a condizioni di mercato. In particolare, viene eliminata la necessità di emanare un decreto attuativo interministeriale di concerto tra MEF, MISE e MAECI per l'entrata in vigore della misura (atteso da quasi 2 anni). In sostituzione, con apposito allegato tecnico al DL vengono definite le modalità di funzionamento della garanzia (al momento, la bozza disponibile non contiene indicazioni sul prezzo della garanzia).

Le garanzie, che potranno coprire fino al 70% dei finanziamenti, potranno avere una durata fino a 20 anni e non potranno essere concesse a controparti con rating inferiore a "B" nella scala di rating S&P. L'entità delle commissioni dovrà essere condivisa tra SACE e il MEF ed è prevista una preventiva approvazione da parte della Commissione europea in merito alla rispondenza dell'impianto alle condizioni di mercato. Ove necessario, ulteriori aspetti attuativi saranno determinati da uno o più decreti non regolamentari del MEF.

2. Fondo di Garanzia per le PMI (art. 16)

Il Decreto prevede che il Fondo di garanzia per le PMI possa concedere alle banche e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito una garanzia nella misura massima del 90% ed entro il limite di 5 milioni di euro, in relazione a finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.

Anche in questo caso, compatibilmente con quanto previsto dalla sezione 2.2 del nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, l'importo massimo del finanziamento assistito dalla garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: i) 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi; ii) 50% dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

La garanzia può essere concessa a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia e non soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti espressamente indicati dal nuovo Quadro temporaneo.

Anche per questa misura sullo stesso finanziamento non è prevista la cumulabilità della garanzia con eventuali coperture concesse ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato concessi a fronte del Covid-19.

Al di fuori di tali casi, per tutte le altre operazioni di finanziamento garantite dal Fondo di Garanzia, restano ferme le norme introdotte con la Legge di Bilancio 2022 che avevano indebolito il ruolo del Fondo e delle quali Confindustria aveva chiesto un ripensamento in considerazione della nuova emergenza in atto. In particolare, a partire dal 1° luglio 2022 cessa la gratuità della garanzia su tutte le operazioni e le coperture saranno pari all'80% per le operazioni di investimento e di liquidità per le imprese più rischiose e al 60% per la liquidità delle imprese meno rischiose; inoltre, non sarà più possibile garantire rinegoziazioni di finanziamenti in essere.



L'impianto normativo previsto dal Decreto, oltre a non intervenire per rafforzare l'intervento del Fondo di Garanzia, definisce, per quanto riguarda le PMI, due regimi di intervento paralleli non perfettamente sovrapponibili (vi è in particolare una differenza tra le percentuali di copertura previste per Fondo di Garanzia e SACE), introducendo potenziali elementi di complicazione sia per le imprese sia per le banche, che nella gestione delle domande di finanziamento si troverebbero a dover valutare caso per caso quale garanzia utilizzare.

3. Fondo Simest 394/1981 (art. 28)

Il Decreto prevede che fino al 31 dicembre 2022, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere concessi, a valere sul Fondo 394/1981, finanziamenti agevolati per far fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

È inoltre previsto un cofinanziamento a fondo perduto per un importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno.